



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 25 del 04/10/2022

OGGETTO: PACCHETTO DI MISURE STRAORDINARIE PER LA QUALITA' DELL'ARIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2020 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 238 DEL 2.3.2021. RECEPIMENTO INDIRIZZI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate:

La Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

Il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente

Il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 e contestualmente si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;

Considerato che:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

Il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;

Il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

- l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
- l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;

- il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- il rafforzamento dei controlli;
- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;

L'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;

Le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;

È prevista, inoltre una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

Preso atto che:

La ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

Le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;

La Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;

Per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";

La Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;

Nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;

Il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM₁₀ permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;¹⁰

Rilevato che:

La Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- Ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- Ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili

delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna.

- Ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere Gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;

- Ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Preso atto delle indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Venezia del 24/03/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;

Dato atto che:

Il Comune di San Michele al Tagliamento rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure, in ragione del numero di abitanti compreso tra 10.000 e 30.000 (*vedasi allegato A*), temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";

Il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 – arancione e livello 2 rosso;

Tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti nell'allegato A alla presente ordinanza;

Il Comune di San Michele al Tagliamento risulta inserito nella zona/agglomerato "IT0514 Bassa pianura e colli";

La stazione di riferimento per il Comune di San Michele al Tagliamento è San Donà di Piave;

Eventuali livelli di allarme/allerta verranno comunicati da ARPAV alle amministrazioni interessate e che sono comunque disponibili alla relativa pagina web:
https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

Rilevato che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Tenuto conto delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021, aventi orizzonte temporale fino al 2023;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale dal 2021 al 2023, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nella ALLEGATO A parte integrante alla presente Ordinanza;

Ritenuto altresì di

Potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Richiamati:

La Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;

La Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;

La Delibera di Giunta Regionale n. 1089 del 9 agosto 2021;

Il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Il D. Lgs 155/2010 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
Il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005", in particolare l'art. 5 comma 1;
La DGRV n. 122 del 27 febbraio 2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali;
La DGRV n. 1908 del 29 novembre 2016 relativa alla classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;

L'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;

Preso Atto che Il Comune di San Michele al Tagliamento rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano" e ricade nell'agglomerato "Bassa pianura e Colli" come indicato nella zonizzazione regionale;

Rilevato che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Considerato quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana nella seduta del 30 settembre 2022 e comunicato ai comuni della città Metropolitana di Venezia, tra cui San Michele al Tagliamento;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale con propria deliberazione di Giunta n. 298 del 30/11/2017 ha recepito il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure e modifiche alla presente in presenza di situazioni ambientali diverse o nuove disposizioni Regionali e Nazionali,

INFORMA

La cittadinanza che questo comune è compreso nella "Zona climatica E" è pertanto il periodo dell'anno in cui è consentito l'uso degli impianti di riscaldamento, ex art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, ferme restando le deroghe già contemplate nel medesimo decreto all'art. 4 commi 4 e 5, è compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile dell'anno seguente;

ORDINA

A tutta la cittadinanza, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera e) del D.P.R. 74/2013 ed ai sensi dell'art. 5 comma 1 del medesimo Decreto, per le motivazioni espresse in premessa, di applicare in tutto il comune di San Michele al Tagliamento, in analogia a quanto richiesto ai comuni (*secondo le suddivisioni previste: 10.000 – 30.000 ab*) il "Pacchetto di misure straordinarie di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati del triennio 2021 – 2023", dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente Ordinanza fino al 31/12/2023, in ragione delle durate temporali dei diversi periodi di attuazione, dei relativi ambiti di applicazione (Trasporti, Impianti Termici, Combustibili e Spandimenti zootecnici) e dei diversi livelli di allerta, con le deroghe e le sospensioni ivi previste, le disposizioni contenute e riportate nell'**ALLEGATO A** alla presente ordinanza e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

AVVISA

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e quanto di seguito stabilito, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

DISPONE

- che all'esecuzione alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di propria competenza gli organi ispettivi della Città Metropolitana di Venezia, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 4 "Veneto Orientale" nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 74/2013, venga resa nota a tutti i cittadini ed Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni al fine di garantirne divulgazione ed efficacia notiziale ai fini della sua diffusa conoscibilità alla collettività;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza a:
 - Comando di Polizia Locale di San Michele al Tagliamento;
 - Settore LLPP/Gestione Territorio;
 - AULSS 4 "Veneto Orientale" di San Donà di Piave – protocollo.aulss@pecveneto.it;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia – dapve@pec.arpav.it;
 - Stazione Carabinieri di San Michele al Tagliamento e Bibione;
 - Associazioni di categoria degli Agricoltori/coltivatori con sede a Portogruaro (VE);
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) e Città Metropolitana di Venezia – protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it;
 - Regione Veneto, UO Tutela dell'Atmosfera – ambiente@pec.regione.veneto.it.

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di San Michele al Tagliamento fino al **31/12/2023** salvo motivate proroghe;

Deroghe eventuali: secondo quanto previsto ed indicato nello stesso **Allegato A**, parte integrante e sostanziale, della presente Ordinanza.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- Ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

per il Sindaco
IL VICESINDACO

Pier Luigi Grosseto

*(Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

Comune di San Michele al Tagliamento, li 04/10/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 04/10/2022 al 19/10/2022.

IL MESSO COMUNALE
Ferron Willy